

REGOLAMENTO

COMMISSIONE PER LE ATTIVITA' SOCIALI E SOLIDARISTICHE

Approvato dalla assemblea dei soci del 16.07.2022

ART. 1

La Cooperativa, allo scopo di favorire l'accrescimento sociale, culturale, professionale e ricreativo dei soci/e, istituisce una Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche.

ART. 2

La Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche viene eletta dall'Assemblea delle socie e dei soci e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

È composta da nove soci-lavoratori, non amministratori, rappresentanti dei vari territori in cui è presente l'attività della Cooperativa. Nel caso in cui, nel periodo di vigenza della Commissione, venga a mancare un componente per cessazione del rapporto associativo o dimissione dalla Commissione stessa, la Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche sarà integrata, rispettando il criterio di rappresentanza dei territori, nella prima Assemblea dei Soci utile.

La Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

La Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche si riunisce di norma con cadenza mensile per programmare le attività e monitorare il rendiconto economico.

ART. 3

I compiti della Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche sono:

- a) Raccogliere domande e suggerimenti dei soci/e sulle aspettative di questi/e nei confronti delle possibili attività sociali e solidaristiche;
- b) Redigere programmi annuali che tengano conto di quanto detto nel precedente punto a) e negli obiettivi individuati nel precedente art. 1.
Il programma annuale redatto è sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e presentato alle socie e ai soci in occasione dell'Assemblea di Bilancio.
- c) Promuovere con il coinvolgimento delle socie e dei soci, iniziative culturali, di promozione sociale e di solidarietà nei confronti di situazioni di disagio esterno della cooperativa;
- d) Sostenere le socie e i soci attraverso specifici contributi in occasione di importanti eventi della vita, nonché per l'accrescimento professionale e culturale.

ART. 4

Le socie e i soci, al fine di favorire le attività sopra elencate, istituiscono un fondo per le Attività sociali e solidaristiche composto da una quota fissa mensile di euro 2,59 che ciascun socio/a si impegna a sottoscrivere con trattenuta in busta paga.

ART. 5

Il fondo è utilizzato per:

Attività ricreative o sociali e solidaristiche:

- a) partecipazione a gite ricreative, visite guidate e iniziative volte allo scambio e la conoscenza tra le socie e i soci di diverse aree territoriali;
- b) partecipazione a seminari/giornate studio inerenti l'attività lavorativa proposta dalle figure di responsabilità specifica della Cooperativa o direttamente dal socio/a secondo i seguenti criteri:
 - l'entità del contributo verrà determinata di anno in anno dalla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche;
 - il socio/a potrà usufruirne al massimo una volta l'anno per il proprio accrescimento professionale e culturale;
 - il socio/a dovrà fare richiesta alla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche tramite modulistica e attestare la ricevuta di pagamento dell'iscrizione al corso;
- c) sostegno in occasione di importanti eventi nella vita del socio/a:
 - matrimonio
 - unione civile
 - convivenza
 - nascita del figlio/a
 - decesso di parenti diretti di primo gradoEntro sei mesi dalla data dell'evento, la socia o il socio dovrà fare richiesta del contributo alla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche tramite modulistica.
- d) sostegno in caso di malattia lunga (superiore ai 7 mesi):
 - l'entità del contributo verrà determinata di anno in anno dalla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche
 - il/la socio/a potrà usufruirne una volta l'anno
 - il/la socio/a dovrà avere un certificato di malattia con la specifica di certificazione patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili o avere la certificazione di temporanea non idoneità al lavoro emessa dal Medico competente;
 - il/la socio/a dovrà fare richiesta alla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche tramite apposita modulistica.
- e) partecipazioni ad attività sportive e ricreative, anche con costituzione di squadre o mediante contribuzione per l'adesione a squadre già costituite, prive di finalità agonistiche.
- f) spese di funzionamento della Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche.

ART. 6

Il fondo sarà gestito dalla Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche di cui all'art.2, che renderà annualmente il suo utilizzo ai soci nell'Assemblea di Bilancio.

La Commissione per le Attività Sociali e Solidaristiche, sentito il Cda, potrà stabilire l'eventuale destinazione di parte degli avanzi del fondo dell'anno precedente anche per iniziative di solidarietà verso l'esterno in linea con i principi e i valori della Cooperativa, con l'obbligo di informare i soci tramite i canali di comunicazione ufficiali interni della cooperativa e rendicontarne l'utilizzo all'Assemblea di bilancio.

ART. 7

Il presente Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore immediatamente. Ogni modifica al Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea dei soci.